

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. L 171

27 giugno 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d'applicazione	1
Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia	2
Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia	103
Regolamento (CEE) n. 1693/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia	105
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia	112

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

73/155/CECA:

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1973, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari della Norvegia	113
--	-----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/73 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1973

che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d'applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ed approvare le dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 14 maggio 1973;

considerando che, poiché l'accordo istituisce un Comitato misto, è opportuno designare i rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale Comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'accordo tra la Comunità economica

europea e il Regno di Norvegia, gli allegati e i protocolli, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale. I testi dell'accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione dell'articolo 36 dell'accordo, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate, per quanto riguarda la Comunità.

Articolo 3

Nel Comitato misto previsto dall'articolo 29 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

ACCORDO

tra la Comunità economica europea
e il Regno di Norvegia

LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

IL REGNO DI NORVEGIA,

dall'altro,

DESIDEROSI di consolidare e di estendere, in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Norvegia e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea,

RISOLUTI pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

DICHIARANDOSI pronti ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

- a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e di favorire in tal modo nella Comunità e in Norvegia il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,
- b) assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,
- c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Norvegia:

- i) compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di cui all'allegato;
- ii) compresi nel protocollo n. 2, tenuto conto delle modalità particolari ivi previste.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente.

- alla data di entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è portato all'80 % del dazio di base;
- le successive quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano:
 - il 1° gennaio 1974,
 - il 1° gennaio 1975,
 - il 1° gennaio 1976,
 - il 1° luglio 1977.

Articolo 4

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati».

3. La Norvegia può mantenere in vigore temporaneamente e al massimo sino al 31 dicembre 1975, nell'osservanza delle condizioni dell'articolo 18, un dazio doganale a carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di un dazio doganale.

Articolo 5

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 3 ed al protocollo n. 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

2. Se, dopo il 1° gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964-1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

3. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 ed ai protocolli n. 1 e n. 2, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», per i dazi specifici o per la parte specifica

dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 3 ed i protocolli n. 1 e n. 2 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 6

1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e la Norvegia, a partire dal 1° gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente:

- ogni tassa è portata, entro il 1° gennaio 1974, al 60 % dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;
- le tre successive riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate:
 - il 1° gennaio 1975,
 - il 1° gennaio 1976,
 - il 1° luglio 1977.

Articolo 7

Nessun dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1° gennaio 1974.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1. Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'accordo.

2. In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto di cui all'articolo 29.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 13

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse alla data d'entrata in vigore dell'accordo e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci tariffarie nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi e residui paraffinosi) e 27.14 della Nomenclatura di Bruxelles, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine

per i prodotti petroliferi, in occasione di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o in sede di definizione di una politica energetica comune.

In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Norvegia; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 31.

2. La Norvegia si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili.

3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l'accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 15

1. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'accordo.

2. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le Parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all'articolo 31, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.

Articolo 16

A partire dal 1° luglio 1977, i prodotti originari della Norvegia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 17

L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 18

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 19

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Norvegia, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipino un residente.

Articolo 20

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 21

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché

tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 22

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 23

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Norvegia:

- i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
- iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 24

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un

grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

- alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,
- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 25

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 26

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente la situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 27

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 24 e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 22 a 26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera d), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto

tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a) Per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci di cui trattasi le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

- c) Per quanto riguarda l'articolo 25, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.
- d) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui articoli 24, 25 e 26, nonché nei casi di aiuti all'esportazione, aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 28

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella la Norvegia, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 29

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

1. Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Norvegia.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 31

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le

modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 32

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle due Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. Tali raccomandazioni possono, se del caso, prevedere l'attuazione di un'armonizzazione concertata, sempreché non ne risulti pregiudicata l'autonomia di decisione delle due Parti contraenti.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 33

L'allegato e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 34

Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 35

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno di Norvegia.

Articolo 36

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e norvegese, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° luglio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne


Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee


Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen



Christopher Lauer.

E. P. Wellmstein

For Kongeriket Norge



Jørgen Løvrensen.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo

N. della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina: 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 2. altre
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)
57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)

PROTOCOLLO N. 1

concernente il regime applicabile a taluni prodotti

SEZIONE A

**REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI
PRODOTTI ORIGINARI DELLA NORVEGIA**

Articolo 1

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, applicabili ai prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, ad eccezione della voce n. 48.09 (lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili) sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

Calendario	Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 e 48.15 B Aliquote dei dazi applicabili in percentuale	Altri prodotti Percentuali dei dazi di base applicabili
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	11,5	95
1° gennaio 1974	11	90
1° gennaio 1975	10,5	85
1° gennaio 1976	10	80
1° luglio 1977	8	65
1° gennaio 1979	6	50
1° gennaio 1980	6	50
1° gennaio 1981	4	35
1° gennaio 1982	4	35
1° gennaio 1983	2	20
1° gennaio 1984	0	0

2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	85
1° gennaio 1974	70
1° gennaio 1975	55
1° gennaio 1976	40
1° luglio 1977	20
1° gennaio 1979	15
1° gennaio 1980	15
1° gennaio 1981	10
1° gennaio 1982	10
1° gennaio 1983	5
1° gennaio 1984	0

3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Norvegia i dazi doganali seguenti:

Calendario	Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 e 48.15 B	Altri prodotti
	Aliquote dei dazi applicabili in percentuale	Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	0	0
1° gennaio 1974	3	25
1° gennaio 1975	4,5	37,5
1° gennaio 1976	6	50
1° luglio 1977	8	65
1° gennaio 1979	6	50
1° gennaio 1980	6	50
1° gennaio 1981	4	35
1° gennaio 1982	4	35
1° gennaio 1983	2	20
1° gennaio 1984	0	0

4. Durante il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca ed il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Norvegia, contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell'allegato A per l'anno 1974 è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1° gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

5. Durante il periodo dalla data di entrata in vigore dell'accordo sino al 31 dicembre 1982, l'Irlanda ha la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Norvegia, di cui alle voci nn. da 48.01 a 48.07 incluso, dei contingenti tariffari a dazio nullo fino al 31 dicembre 1980 e al dazio del 2 % per il seguito, i cui importi di base sono uguali alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata annualmente del 5 % nel corso degli anni dal 1974 al 1976 incluso.

Gli importi di base di detti contingenti tariffari figurano nell'allegato B. Per l'anno 1973 essi sono ridotti prorata temporis in funzione della data di entrata in vigore dell'accordo.

6. L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria ed in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	95
1° gennaio 1974	90
1° gennaio 1975	85
1° gennaio 1976	75
1° gennaio 1977	60
1° gennaio 1978	40 con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem (ad eccezione della sottovoce n. 79.01 A)
1° gennaio 1979	{ 30 per la sottovoce n. 28.56 A
	{ 20 per gli altri prodotti
1° gennaio 1980	0

Per la sottovoce n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, arrotondando al secondo decimale.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.): A. di silicio
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: B. Fibre tessili artificiali
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: B. di fibre tessili artificiali
ex 73.02	Ferro-leghe, ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trattato CECA
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate) A. Magnesio greggio
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. zinco greggio

Articolo 3

I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti

di cui alla sottovoce n. 76.01 A ed alle voci nn. 76.02 e 76.03 della tariffa doganale comune sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati secondo il calendario seguente:

Calendario	Aliquote dei dazi applicabili in percentuale ad valorem	
	Voci nn. 76.02 e 76.03	Sottovoce n. 76.01 A
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	11,4	6,6
1° gennaio 1974	10,8	6,3
1° gennaio 1975	10,2	5,9
1° gennaio 1976	9	5,6
1° gennaio 1977	7,2	4,2
1° gennaio 1978	3	3
1° gennaio 1979	2,7	2,7
1° gennaio 1980	0	0

Articolo 4

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1, 2 e 3 sono soggette a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

- a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, gli importi di base per la fissazione dei massimali per l'anno 1973 figurano nell'allegato C. I massimali per l'anno 1973 vengono calcolati riducendo, prorata temporis, questi importi di base in funzione della data di entrata in vigore dell'accordo.

A partire dal 1974, l'importo dei massimali corrisponde agli importi di base per l'anno 1973 maggiorati annualmente, in modo cumulativo, del 5 %, fatta eccezione per la sottovoce n. 76.01 A per la quale le aliquote annue di aumento sono le seguenti:

1974	3 %
1975	3 %
1976	3 %
1977	5 %
1978	5 %
1979	10 %
1980	10 %
1981	10 %

Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti in allegato, la Comunità si riserva la

possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; gli anni successivi, l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

- b) Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.
- c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.
- d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.
- e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.
- f) In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

In tale caso, anteriormente al 1° luglio 1977:

- la Danimarca, ed il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali seguenti:

Anni	Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
1974	40
1975	60
1976	80

- l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo sono stabiliti il 1° gennaio successivo.

- g) Dopo il 1° luglio 1977, le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di

rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

h) I massimali sono soppressi al termine del periodo di disarmo tariffario previsti agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo, fatta eccezione per la sottovoce n. 76.01 A, per la quale i massimali sono soppressi il 31 dicembre 1981.

SEZIONE B

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN NORVEGIA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITA

Articolo 5

1. I dazi doganali all'importazione in Norvegia dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda che figurano all'allegato D sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	95
1° gennaio 1974	90
1° gennaio 1975	85
1° gennaio 1976	80
1° luglio 1977	65
1° gennaio 1979	50
1° gennaio 1980	50
1° gennaio 1981	35
1° gennaio 1982	35
1° gennaio 1983	20
1° gennaio 1984	0

2. I dazi doganali all'importazione in Norvegia dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, che figurano all'allegato E, sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	95
1° gennaio 1974	90
1° gennaio 1975	85
1° gennaio 1976	75
1° gennaio 1977	60
1° gennaio 1978	40
1° gennaio 1979	20
1° gennaio 1980	0

Articolo 6

Per i prodotti di cui alla sezione B del presente protocollo, la Norvegia si riserva qualora ciò si rivelasse assolutamente necessario la possibilità di istituire in uno stadio successivo e previa consultazione in sede di Comitato misto, dei massimali indicativi quali definiti nella sezione A di detto protocollo e le cui modalità saranno identiche a quelle ivi menzionate. Per le importazioni che superino i massimali possono essere ristabiliti i dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO A

Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1974

DANIMARCA, REGNO UNITO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo (in tonnellate)	
		Danimarca	Regno Unito
Capitolo 48	CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE		
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri: — Carta e cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner» — Carta kraft per sacchi di grande capienza — non nominati ex E. altri: — Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 % — Carta da stampa e carta da scrittura con pasta di legno meccanica, esclusa la carta velina — Carta semichimica per scanalature detta «fluting» — Carta da imballaggio al solfato — non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa e delle nappe di cellulosa dette «tessute» — altre carte — altri cartoni	303 2 615 2 391 7 484 8 460 558 1 208 4 855 — —	7 669 15 428 15 138 15 419 27 192 21 108 12 582 — 12 168 10 903
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli	2 495	18 433
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non imperniati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	304	—
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli: B. altri	573	—
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o indiennés e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli: B. altri: — Carta patinata per la stampa o la scrittura — non nominati	1 694 5 132	5 988
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: B. altri	1 218	—

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo (in tonnellate)	
		Danimarca	Regno Unito
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone	1 011	—
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: B. altri	231	—
ex Capitolo 48	Altri prodotti del capitolo 48 ad eccezione dei prodotti di cui alla sottovoce n. 48.01 A e voce n. 48.09	1 000	7 399
ex Capitolo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazi doganali nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)	175	45 396 ⁽¹⁾

(1) In lire sterline.

ALLEGATO B

Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1973

IRLANDA

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo (in tonnellate)
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri: — Carta kraft per sacchi di grande capienza ex E. altri: — Carta per stampa e scrittura con pasta di legno meccanica, esclusa la carta velina — Carta da imballaggio al solfato — non nominati, escluse l'ovatta di cellulosa e le nappe di fibre di cellulosa dette «tessute» — altre carte e cartoni della voce n. 48.01 esclusa la voce n. 48.01 A e dei prodotti soggetti a massimale	2 058
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli: B. altri	4 008
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati e coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli: B. altri: — Carta patinata per stampa o scrittura — non nominati	484 965,5

ALLEGATO C

Importi di base per l'anno 1973

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base (in tonnellate)
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.): A. di silicio	34 500
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri: — Carta e cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner» — Carta kraft per sacchi di grande capienza — non nominati ex E. altri: — Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura, senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 % — Carta da stampa e carta da scrittura con pasta di legno meccanica, esclusa la carta velina — Carta semichimica per scanalature detta «fluting» — Carta da imballaggio al solfato — non nominati, escluse l'ovatta di cellulosa e le nappe di fibre di cellulosa dette «tessute»	15 000 28 500 27 000 35 000 114 000 43 500 20 000 33 000
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli	21 000
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés», simili) o stampati diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli: ex B. altri: — non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura	22 000
73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: II. altra D. Ferro-silico-manganese C. Ferro-silicio E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	135 000 180 000 23 000

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base (in tonnellate)
73.02 (seguito)	ex G. altre: — Ferro-vanadio — altre, ad esclusione del ferro molibdeno	490 11 000
76.01	Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio	190 000
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	12 000
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	18 000

ALLEGATO D

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02), ad eccezione dei tessuti di corda e di quelli destinati all'impiego nell'industria per la produzione di vestiario
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
ex 53.11	Tessuti di lana o di peli fini, ad eccezione di quelli destinati all'impiego nell'industria per la produzione di vestiario
54.05	Tessuti di lino o di ramié
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
ex 55.09	Altri tessuti di cotone, ad eccezione di quelli destinati all'impiego nell'industria per la produzione di vestiario
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto
ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, ad eccezione di quelli destinati all'impiego nell'industria per la produzione di vestiario
ex 58.04	<p>Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05 e ad eccezione dei tessuti destinati all'impiego nell'industria per la produzione di vestiario:</p> <p>A. contenenti fibre tessili sintetiche ed artificiali continue</p> <p>B. altri:</p> <p>1. di lana</p>
58.05	<p>Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:</p> <p>A. contenenti seta o fibre tessili sintetiche ed artificiali continue</p> <p>B. altri:</p> <p>2. altri</p>
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons), e simili
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
59.01	Ovate e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili: A. Assorbenti igienici (bende e cuscinetti) C. altri
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: B. altri feltri C. Manufatti di feltro
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati; A. intrecciati B. altri: 1. contenenti fibre tessili sintetiche ed artificiali continue 2. altri: a) di cotone o di juta b) di altre materie: 2. altri
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie, ad eccezione dei tessuti destinati all'impiego nell'industria per la produzione di vestiario: B. altri
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie
ex 60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, ad eccezione dei tessuti destinati all'impiego nell'industria per la produzione di vestiario
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: B. Guarniti di pelliccia C. La cui materia principale contiene seta o fibre tessili sintetiche ed artificiali continue D. altri
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.07	Cravatte
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici
62.01	Coperte
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale
ex 85.15	Apparecchi riceventi per la televisione a colori

ALLEGATO E

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
36.01	Polveri da sparo
36.02	Esplosivi preparati
36.03	Micce; cordoni detonanti
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): C. altri
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene, tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): A. Polietilene, nelle forme previste nelle note 3 a), 3 b) e 3 e) di questo capitolo ex B. Piastrelle per pavimentazione contenenti almeno il 60 % di materie minerali di carica, ad eccezione del polietilene e dei derivati poliacrilici ex C. altri copripavimenti, ad eccezione del polietilene e dei derivati poliacrilici ex E. Budella artificiali per carni insaccate, ad eccezione del polietilene e dei derivati poliacrilici ex F. altri, ad eccezione del polietilene e dei derivati poliacrilici
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (cellodina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata: A. Fibra vulcanizzata: 2. altra B. Cotone di collodio, fulmicotone e collodi C. altri: 1. non lavorati: a) Polveri da stampaggio di acetato di cellulosa c) altri 2. Lavorati: b) Spugne c) altri
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.): A. Involucri per carni insaccate

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. Involucri per carni insaccate C. Sacchi, sacchetti ed imballaggi simili, di pellicole della voce n. 39.03; lampade e parti di lampade D. Spugne di viscosa E. Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione F. altri
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
40.11	ex A. Coperture per autoveicoli, aeroplani e velocipedi, ad eccezione delle coperture per motocicli, scooters e trattori; camere d'aria per autoveicoli e trattori; protettori (flaps) e gomme piene per autoveicoli B. altri
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: B. altri
48.21	Altri lavori di pasta da carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: A. Paralumi; fogli foggiate ad alveoli per l'imballaggio delle uova, di pasta da carta D. altri
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e simili, anche confezionati
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati: B. altri
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi: B. altri
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19, ed esclusi gli oggetti di cristallo (con tenore in PbO non inferiore al 24 % e con densità pari o superiore a 2,9), fabbricati a mano o meccanicamente, incisi o meno, altrimenti decorati o meno
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
73.17	Tubi di ghisa: A. ad alette B. di scolo
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: A. a lembi ribaditi o aggraffati B. altri: ex 1. con spessore di parete superiore a mm 1,8, esclusi i tubi senza saldatura
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.): A. di ghisa, esclusa quella malleabile

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
73.38	<p>Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>A. vasellame ed altri oggetti di uso domestico:</p> <p>2. altri</p> <p>B. oggetti di uso igienico:</p> <p>2. altri</p>
76.02	<p>Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:</p> <p>B. altri</p>
76.03	<p>Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm:</p> <p>B. altri</p>
82.04	<p>Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano od a pedale, e diamanti tagliavetro;</p>
82.07	<p>Placchette, bacchette, punte o oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione</p>
82.09	<p>Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili.</p>
82.14	<p>Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili</p>
83.01	<p>Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti di metalli comuni</p>
83.02	<p>Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)</p>
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>ex A. Armadi frigoriferi combinati con un congelatore di una capacità non superiore a 0,284 m³</p> <p>ex C. Congelatori e armadi frigoriferi combinati con un congelatore</p>

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
84.47	<p>Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:</p> <p>B. Trapanatrici a mandrini multipli</p> <p>C. Mortasatrici e tenonatrici per la lavorazione del legno</p> <p>D. altre</p>
84.61	<p>Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili</p>
85.04	<p>Accumulatori elettrici</p>
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici, resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>B. altri</p>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione</p>
85.25	<p>Isolatori di qualsiasi materia</p>
85.26	<p>Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25</p>
87.05	<p>Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:</p> <p>B. di autovetture per il trasporto di persone ed autobus</p> <p>C. altre</p>
87.09	<p>Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente</p>
87.10	<p>Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore</p>
87.13	<p>Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati:</p> <p>A. Carrozze per bambini; loro parti e pezzi staccati</p>

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Sonde acustiche ed apparecchi Asdic
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico
94.03	Altri mobili e loro parti: A. di acciaio: 1. nichelati o cromati
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)

PROTOCOLLO N. 2

concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l'accordo non osta:

- alla percezione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;
- all'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono:

- a) per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1972;
- b) per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito:
 - i) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69:
 - per l'Irlanda, da un lato,
 - per la Danimarca ed il Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio: i dazi doganali di cui all'articolo 47 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati»; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;
 - ii) per quanto riguarda gli altri prodotti: i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1972;
- c) per la Norvegia: i dazi che figurano alla tabella II, allegata al presente protocollo.

2. La differenza tra i dazi di base così definiti ed i dazi applicabili il 1° luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo è gradualmente soppressa per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo

- il 1° gennaio 1974,
- il 1° gennaio 1975,
- il 1° gennaio 1976,
- il 1° luglio 1977.

Tuttavia, se il dazio applicabile il 1° luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1° gennaio 1974 ed è nuovamente ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

- il 1° gennaio 1975,
- il 1° gennaio 1976,
- il 1° luglio 1977.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», sono applicati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, i paragrafi 1 e 2, arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: <ul style="list-style-type: none"> — bevande alcoliche diverse dal rum, dall'arack, dalla tafia, dal gin, dal whisky, dalla vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, dalle acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, contenenti uova o giallo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

Articolo 3

1. Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non incluse nelle tabelle I e II. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.

2. In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.

TABELLA I
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione: — Prodotti ottenuti da legno di pino, aventi un tenore in acidi grassi pari o superiore al 90 % in peso	4,5 %	0
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie B. Gomme da masticare del genere «chewing gum» C. Preparazione detta «cioccolato bianco» D. altri	21 % 8 % + em con riscos. mas. del 23 % 13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	12 % em em em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao D. altri: I. non contenenti o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g b) altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre	10 % + em 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 19 % + em 19 % + em 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 19 % + em 19 % + em	em em em em em em em em em 6 % + em em em 6 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
18.06 (seguito)	D. II. b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre c) uguale o superiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre	 12 % + em 19 % + em 19 % + em 12 % + em 19 % + em 19 % + em	 em em 6 % + em em em 6 % + em
19.01	Estratti di malto	8 % + em	em
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso	11 % + em	em
19.03	Paste alimentari	12 % + em	em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	10 % + em	em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili	8 % + em	em
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	7 % + em	em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:		
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	9 % + em con riscos. mas. del 24 % + daf	em
	B. Pane azimo (Mazoth)	6 % + em con riscos. mas. del 20 % + daf	em
	C. Pane di glutine per diabetici	14 % + em	em
	D. altri	14 % + em	em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
	A. Preparazioni dette «pan pepato»	13 % + em	em
	B. altri	13 % + em con riscos. mas. del 30 % + daf o 35 % + daz	em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri B. Estratti: II. altri	8 % + em 14 % + em	em em
21.04	Salse; condimenti composti: B. altri: — contenenti pomodoro — non nominati	18 % 18 %	10 % 6 %
21.05	Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: — contenenti pomodoro — altre	18 % 18 %	10 % 6 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione B. Lieviti naturali morti: I. in tavolette, cubi o presentazioni simili od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno II. altri	15 % + em 13 % 8 %	em 4 % 4 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte: paste alimentari ripiene C. Gelati D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette «fondute» F. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola: — idrolisati di proteine; autolisati di lievito 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em con riscos. mas. di 35 U.C. per 100 kg peso netto 20 % 13 % + em	em em em em em con riscos. mas. di 25 U.C. per 100 kg peso netto 6 % em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977	
21.07 (seguito)	F.			
	I. b)	aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %	13 % + em	em
	c)	aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %	13 % + em	em
	d)	aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	13 % + em	em
	e)	aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %	13 % + em	em
	f)	aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	13 % + em	em
	II.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %	13 % + em	em
	III.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %	13 % + em	em
	IV.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %	13 % + em	em
	V.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %	13 % + em	em
	VI.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % :		
		— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	13 % + em	em
		— altre	13 % + em	6 % + em
	VII.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :		
		— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	13 % + em	em
		— altre	13 % + em	6 % + em
	VIII.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % :		
		— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	13 % + em	em
		— altre	13 % + em	6 % + em
	IX.	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % :		
— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg		13 % + em	em	
	— altre	13 % + em	6 % + em	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:			
	— contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	15 %	0	
	B. altre	8 % + em	em	
22.03	Birra	24 %	10 %	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
22.06	<p>Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:</p> <p>A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. due litri o meno</p> <p style="padding-left: 20px;">II. più di due litri</p> <p>B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. due litri o meno</p> <p style="padding-left: 20px;">II. più di due litri</p> <p>C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. due litri o meno</p> <p style="padding-left: 20px;">II. più di due litri</p>	<p>17 U.C./hl</p> <p>14 U.C./hl</p> <p>19 U.C./hl</p> <p>16 U.C./hl</p> <p>1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl</p> <p>1,60 U.C. per grado e per hl</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato, di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>C. Bevande alcoliche:</p> <p style="padding-left: 20px;">ex V. altri:</p> <p style="padding-left: 40px;">— contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:</p> <p style="padding-left: 60px;">a) due litri o meno</p> <p style="padding-left: 60px;">b) più di due litri</p>	<p>1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl</p> <p>1,60 U.C. per grado e per hl</p>	<p>1 U.C. per grado e per hl + 6 U.C. l'hl</p> <p>1 U.C. per grado e per hl</p>
29.04	<p>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>C. Polialcoli:</p> <p style="padding-left: 20px;">II. Mannite</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sorbite:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) in soluzione acquosa:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altra</p> <p style="padding-left: 40px;">b) altra:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altra</p>	<p>12 % + em</p> <p>12 % + em</p> <p>9 % + em</p> <p>12 % + em</p> <p>9 % + em</p>	<p>8 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p>
29.10	<p>Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>ex B. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">— Metilglucosidi</p>	<p>14,4 %</p>	<p>8 %</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
29.14	<p>Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:</p> <p>— Esteri di mannite ed esteri di sorbite</p> <p>ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:</p> <p>— Esteri di mannite ed esteri di sorbite</p>	<p>da 8,8 % a 18,4 %</p> <p>da 12 % a 13,6 %</p>	<p>8 %</p> <p>8 %</p>
29.15	<p>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi policarbossilici aciclici:</p> <p>ex V. altri:</p> <p>— Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri</p>	<p>10,4 %</p>	<p>0</p>
29.16	<p>Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzione alcool:</p> <p>I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri</p> <p>IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri:</p> <p>a) Acido citrico</p> <p>b) Citrato di calcio greggio</p> <p>c) altri</p> <p>ex VIII. altri:</p> <p>— acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri</p>	<p>13,6 %</p> <p>15,2 %</p> <p>5,6 %</p> <p>16 %</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
29.35	<p>Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:</p> <p>ex Q. altri:</p> <p>— composti anidri di mannite o di sorbite, ad esclusione del maltolo e dell'isomaltolo</p>	<p>10,4 %</p>	<p>8 %</p>
29.43	<p>Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41, e 29.42:</p> <p>B. altri</p>	<p>20 %</p>	<p>8 %</p>
29.44	<p>Antibiotici:</p> <p>A. Penicilline</p>	<p>16,8 %</p>	<p>0</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; collé di caseina: A. Caseine: I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (a) II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (a): — avente tenore in acqua superiore a 50 % del peso — altre III. altre B. Colle di caseina C. altri	2 % 13 % 10 %	0 11 % 8 %
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti B. Colle di destrina, d'amido o di fecola	14 % + em 13 % + em con riscos. massima del 18 %	em em
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: A. Colle preparate non nominate né comprese altrove: ex II. altre colle: — a base di emulsione di silicato di sodio ex B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: — a base di emulsione di silicato di sodio	12,8 % 15,2 %	0 0
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee	13 % + em con riscos. massima del 20 %	em
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: — prodotti di cracking della sorbite	12,8 % 14,4 %	8 % 8 %

(a) Somme ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche ecc.): ex C. altri: — adesivi a base di emulsione di resine	dal 12 % al 18,4 %	0
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina: ex B. altri: — Destrano — esclusa la linossina	16 % 16 %	6 % 8 %

Nota: Le abbreviazioni «em», «daf», «daz», utilizzate in questa tabella significano: elementi mobile, dazio addizionale sulla farina, dazio addizionale sullo zucchero.

TABELLA II

NORVEGIA

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Dazi di base (N.Cr/kg)	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: ex C. altri: — prodotti a base di legno di pino con tenore in acidi grassi pari o superiore in peso al 90 %	0,16	0
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Estratti di liquirizia B. altri	2,00 1,00	0 (1) 0 (1)
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cioccolata, cacao in polvere zuccherato, gelati, polveri per gelati e per budini: — cacao in polvere, zuccherato — cioccolata; polveri per gelati e polveri per budini — gelati B. altri	1,00 1,00 15 % con minimo di riscossione di N.Cr 0,90/kg 0,50	0 0 (1) 0,90 0 (1)
19.01	Estratti di malto	0,40	0
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso: — Preparazioni per dolci in recipienti di contenuto netto inferiore a 2 kg — altri	0,80 0,80	0 (1) 0,50 (1)
19.03	Paste alimentari	0,40	0,20 (1)
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	0,60	0,20 (1)
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili	0,40	0
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1,60	0
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele; uova, materie grasse, formaggio o frutta: — Pane croccante detto «Knäckebröt»	20 %	10 % (1)

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Dazi di base (N.Cr/kg)	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
19.07 (seguito)	— Pane croccante detto «Flatbrød»: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti frumento — altro — Biscotti di mare, pangrattato e pane biscottato: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti frumento — altro — altri: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti frumento — altro 	0,80 0,20 0,80 0,20 0,80 0,20	0 0 0 0 0,50 (1) 0
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche adizionati di cacao in qualsiasi proporzione	2,00	0 (1)
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti	esenzione	esenzione
21.04	Salse; condimenti composti	18 % + em con massimo di riscossione di N.Cr 1,50/kg	em (1)
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati: <ol style="list-style-type: none"> 1. in recipienti ermeticamente chiusi: <ol style="list-style-type: none"> a) Brodo di carne, anche concentrato b) Zuppe e minestre di ortaggi, anche concentrati, non contenenti carne o estratti di carne c) altri 2. in altri recipienti: <ol style="list-style-type: none"> a) contenenti carne o estratti di carne b) altri 	8 % + em con massimo di riscossione di N.Cr 0,70/kg 8 % + em con massimo di riscossione di N.Cr 0,35/kg 8 % + em 8 % + em 8 % + em	em (1) em (1) em (1) em (1) em (1)
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: ex A. Lieviti naturali <ol style="list-style-type: none"> 1. Lieviti di vino 2. Lieviti per l'alimentazione del bestiame 3. altri, esclusi i lieviti da panificazione 	1,20 esenzione 30 %	0 esenzione 0

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Dazi di base (N.Cr/kg)	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Semiprodotti per la fabbricazione dei prodotti della voce n. 19.05</p> <p>B. Caramelle e gomme da masticare non contenenti zuccheri</p> <p>C. 1. Preparazioni non alcoliche (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p> a) Estratti concentrati di succhi di mele e di ribes neri (Cassis)</p> <p> b) altri</p> <p> 2. Cereali conservati in barattoli ivi compreso il granturco diversamente preparato</p> <p>D. altre:</p> <p> 1. Gelati, polveri per gelati e polveri per budini:</p> <p> a) gelati contenenti materie grasse</p> <p> b) altri</p> <p> 2. Grassi alimentari zuccherati; emulsioni grasse e prodotti simili del genere di quelli utilizzati in panetteria o in pasticceria, con tenore di materie grasse:</p> <p> a) inferiore a 10 %, in peso</p> <p> b) uguale o superiore a 10 %, in peso</p> <p> 3. Yogurt addizionato di sostanze aromatiche o di frutta</p> <p> 4. Riso a cottura immediata e simili</p> <p> 5. Paste di caffè, ravioli e paste alimentari, cotti</p> <p> 6. altre</p>	<p>0,20</p> <p>1,00</p> <p>15 %</p> <p>15 %</p> <p>15 %</p> <p>30 % con minimo di riscossione di N.Cr 1,70/kg</p> <p>30 %</p> <p>30 %</p> <p>30 %</p> <p>30 % con minimo di riscossione di N.Cr. 1,70/kg</p> <p>30 %</p> <p>30 %</p> <p>30 %</p>	<p>0</p> <p>0 (1)</p> <p>10 % (1)</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>N.Cr 1,70/kg</p> <p>0 (1)</p> <p>0 (1)</p> <p>25 % (1)</p> <p>N.Cr 1,70/kg</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0 (1)</p>
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	1,00	0 (1)
22.03	<p>Birra:</p> <p>A. in bottiglie o in orci</p> <p>B. in altri recipienti</p>	<p>N.Cr 2,00/litro</p> <p>1,80</p>	<p>0</p> <p>0</p>
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	esenzione	esenzione
ex 22.09	<p>Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande;</p> <p>— Bevande alcoliche contenenti uova o tuorli e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>	esenzione	esenzione

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Dazi di base (N.Cr/kg)	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex C. altri: — mannite e sorbite	15 %	0
ex 29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: — Metilglucosidi	15 %	0
ex 29.14	Acidi monocarbosilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: — Esteri di mannite ed esteri di sorbite	24 %	0
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A. Acido itaconico e suoi sali ex B. Esteri dell'acido itaconico	esenzione 24 %	esenzione 0
ex 29.16	Acidi carbosilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbosilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: i) Acido lattico, acido citrico, acido glicerico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccaronico e loro sali ii) Esteri degli acidi contemplati in i)	esenzione 15 %	esenzione 0
ex 29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: — composti anidrici di mannite o di sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo	15 %	0
ex 29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: — diversi dal ramnoso, raffinoso e mannosio	0,10	0
ex 29.44	Antibiotici: — Penicilline, loro sali ed altri derivati	esenzione	esenzione
35.01	Caseine, caseinate ed altri derivati delle caseine, colle di caseine: A. Caseine B. Colle di caseine C. altri	1,50 25 % 15 %	0 (*) 0 (*) 0 (*)

N. della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Dazi di base (N.Cr/kg)	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Amidi e fecole, solubili o torrefatti: 1. derivati dalle patate: a) destinati all'industria alimentare o all'alimentazione umana b) altri 2. altri B. altri	0,51 + em con massimo di riscossione di N.Cr 0,51/kg 0,51 0,51 0,51	0,17 + em ⁽²⁾ 0 0 0
ex 35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle, in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: — a base di emulsione di silicato di sodio	12,5 %	0
ex 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: — a base di amidi o di fecole	0,51	0 ⁽¹⁾
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: — Leganti per anime di fonderia, preparati a base di resine sintetiche — Prodotti del cracking della sorbite	0,10 15 %	0 0
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): — Adesivi a base di emulsioni di resine	da 10 a 20 %	0
ex 39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina: — altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, loro sali ed esteri, esclusi l'acido alginico, i suoi sali ed esteri	15 %	0

(1) La Norvegia si riserva la scelta del sistema da applicare per tener conto delle differenze dei prezzi dei prodotti agricoli di base.

(2) In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 2, le modalità di applicazione delle riduzioni fissate per questa voce e la data della prima riduzione vengono stabilite dal Comitato misto.

Nota: L'abbreviazione «em» utilizzata in questa tabella significa: elemento mobile.

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati:

1. come prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Norvegia;
2. come prodotti originari della Norvegia:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Norvegia,
 - b) i prodotti ottenuti in Norvegia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti, di cui all'elenco C, sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 2

1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Norvegia, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:

A. come prodotti originari della Comunità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito

in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che:

- a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Norvegia;
 - b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5, una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plusvalore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro;
- B. come prodotti originari nella Norvegia, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che dopo essere stati esportati dalla Norvegia, non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra, a condizione che:
- a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Norvegia;
 - b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari, suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plusvalore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, punto A, lettera a), e punto B, lettera a), l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Norvegia o nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Norvegia, se vi siano stati incorporati.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, lettera b), punto B, lettera b), e al paragrafo 2, non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Norvegia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Norvegia rappresenta la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plusvalore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Norvegia:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;
- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera, suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio — entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente, se i tassi sono identici nelle due liste, a questo tasso comune o se sono differenti al più elevato dei due.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli,
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Norvegia;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 6

1. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Norvegia ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

— da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

— dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plusvalore acquisito la differenza tra il

prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, o della Comunità, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità, dall'altro.

Articolo 7

Il trasporto dei prodotti originari della Norvegia o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 8

1. I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Norvegia al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.N.1. il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo e che è rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o degli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3, si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo, e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati, allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tali quali, sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all'

importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità, su richiesta del detentore delle merci stesse, la relativa annotazione, all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi.

4. Le autorità doganali della Norvegia o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio della Norvegia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello riportato nell'allegato VI del presente protocollo.

5. Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni «certificato di circolazione delle merci» o «certificati di circolazione delle merci», e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1 o del modello contemplato al paragrafo 2, le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 10

1. Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione, in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

Il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.

2. I certificati di circolazione delle merci, compilati nei modi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, devono contenere gli estremi del o dei certificati di circola-

zione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati.

3. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2, in base ai quali sono rilasciati i nuovi certificati, devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello stato d'esportazione.

Articolo 11

1. Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

2. I certificati di circolazione delle merci, presentati alle autorità doganali dello Stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

3. I certificati di circolazione delle merci muniti o no di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8, paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello Stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale Stato.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci è compilato, a seconda del caso, su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Se esso è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

Il certificato deve avere il formato di mm 210 × 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di g 25 il m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri della Comunità e la Norvegia possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione, secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 14

1. La Comunità e la Norvegia ammettono, in quanto prodotti originari, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

3. L'unità di conto (u.c.) ha il valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in contatto, a livello del Comitato misto, per ridefinire il valore in oro.

Articolo 15

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Norvegia per un'esposizione, in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Norvegia o nella Comunità, beneficiano all'importazione in quest'ultimi, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Norvegia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o della Norvegia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Norvegia o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Norvegia o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione in tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e la Norvegia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4.

Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Norvegia.

Articolo 17

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 18

La Comunità e la Norvegia adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati, in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo, a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 19

La Comunità e la Norvegia adottano, per quanto le riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 20

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 21

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che, alla data di entrata in vigore dell'accordo, si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Norvegia, si trovino in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, nel termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello Stato di esportazione, nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto.

Articolo 22

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci, che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Norvegia sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all'articolo 2, venga effettuato nei modi previsti da tali accordi. Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine, in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2.

Articolo 23

1. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti messi in opera, non originari della Comunità, della Norvegia o dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Norvegia al 40 % del dazio di base.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Norvegia delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono essere oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo.

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali norvegesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Norvegia non possono essere oggetto, in tale paese, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo.

4. L'espressione «dazi doganali» utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

Articolo 24

1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione alle condizioni fissate all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da un lato, e la Norvegia, dall'altro.

2. Negli altri casi, in detti certificati si indica eventualmente il plusvalore acquisito in ciascuno dei territori seguenti:

- la Comunità nella sua composizione originaria,
- l'Irlanda,
- la Danimarca, il Regno Unito,
- la Norvegia,
- ciascuno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 25

1. Possono beneficiare all'importazione in Norvegia o in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia o in questi due paesi e contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo

a) i prodotti conformi alle condizioni del presente protocollo, per i quali è stato rilasciato un certifi-

cato di circolazione delle merci da cui risulta che hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Norvegia o nei due paesi succitati o negli altri sei paesi contemplati all'articolo 2 del presente protocollo;

b) i prodotti conformi alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulta quanto segue:

1. che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che all'atto della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
2. che il plusvalore acquisito in Norvegia o nei due paesi succitati o negli altri sei paesi contemplati all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta il 50 % o più del valore di questi prodotti;

c) i prodotti, conformi alle condizioni del presente protocollo, dei capitoli da 50 a 62 ripresi nella colonna 2 che segue, per quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci, da cui risulta che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci di cui alla colonna 1 qui di seguito, i quali al momento della loro esportazione dalla Comunità originaria o dall'Irlanda vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

	Colonna 1	Colonna 2
	Prodotti utilizzati	Prodotti ottenuti
1.	50.03 Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura 56.03 Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi rifilati e gli sfilacciati	Tutti i prodotti dei capitoli da 50 a 62
2.	53.05 Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati	Tutti i prodotti dei capitoli da 50 a 57

	Colonna 1	Colonna 2
	Prodotti utilizzati	Prodotti ottenuti
3.	<p>ex 56.01 Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa</p> <p>ex 56.02 Fasci (cables) da fiocco di fibre tessili sintetiche</p>	<p>— Tutti i prodotti dei capitoli da 50 a 57, ad eccezione della voce n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura</p> <p>— I prodotti qui appresso, indicati nei capitoli da 58 a 62:</p> <p>ex 59.01: assorbenti igienici</p> <p>ex 59.04: spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici e composti unicamente da fibre sintetiche continue</p>
4.	<p>ex 56.01 Fibre e fasci di polipropilene, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito</p> <p>ex 56.02</p>	<p>ex 59.02 Feltri all'ago anche impregnati o spalmati</p>
5.	<p>ex Capitoli 50—57 Filati</p>	<p>ex 50.09 Tessuti tinti contenenti almeno 80 % in peso di seta o di borra di seta (schappe)</p> <p>ex 51.04 Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali continue, floccati</p> <p>ex 55.09 Altri tessuti di cotone, floccati</p> <p>ex 55.09 Organdis, imbianchiti, mercerizzati e pergamenati</p> <p>ex 56.07 Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), floccati</p> <p>58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati</p> <p>ex 59.01 Assorbenti igienici</p> <p>ex 59.15 Tubi per pompe e tubi simili, in materia tessile nel quale il lino e la canapa o queste due materie riunite rappresentano 50 % al massimo del peso delle componenti tessili</p> <p>ex 59.17 Veli e tele da burati</p> <p>ex 59.17 Articoli in materie tessili diversi dai prodotti definiti alla nota 5 a) del capitolo 59</p> <p>ex 60.03 Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, completi e pronti per l'uso</p> <p>ex 60.06 Articoli del tipo rientranti nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per l'uso</p>

	Colonna 1	Colonna 2
	Prodotti utilizzati	Prodotti ottenuti
6.	ex Capitoli 50—59 Filati semplici	59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04 in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
7.	ex Capitoli 55—56 Filati semplici	ex 58.08 Tulli e tessuti a maglia annodata (reti), aperti o regolari in forma di quadrato o di losanga e fermati mediante nodi ai quattro angoli, interamente fatti di cotone o di fibre sintetiche
8.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, in materie tessili sintetiche	ex 58.08 Tessuti a maglia annodata (reti), aperti o regolari in forma di quadrato o di losanga e fermati mediante nodi ai quattro angoli, interamente fatti di cotone o di fibre sintetiche ex 59.04 Spago, corde o funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente da fibre sintetiche continue 59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti alla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 59.06 Altri manufatti ottenuti con impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuti
9.	ex 51.01 Filati, monofili, lane e forme simili ex 51.02 (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut; di fibre cuproammoniacali ex 56.05	58.06 Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
10.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17 Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili) dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone ivi compresi i tessuti di tipo di forma tubolare o senza fine
11.	ex Capitoli 50—59 Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli che rientrano nelle voci nn. 59.10 e 59.11	59.10 Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati ex 59.11 Fogli, lastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto

	Colonna 1		Colonna 2
	Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti
12.	ex Capitoli 50—59	Tessuto a condizione che il valore del tessuto (fodere, guarnizioni ed accessori non compresi) non superi il 45 % del valore del prodotto finito	ex 61.01 Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per l'uso ex 61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per l'uso dei tipi seguenti: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni di tessuto che rientra nelle voci nn. 55.08 e 55.09), tailleur, (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un pantalone) e cappotti
13.	ex Capitoli 50—59	Tessuto, a condizione che il valore del tessuto non superi il 40 % del valore del prodotto finito	ex 61.09 Reggiseno, busti, fascette, guaine, cinture elastiche ed altri articoli destinati al sostegno del corpo, anche elastici, completi e pronti per l'uso

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto ai prodotti che a norma delle disposizioni del presente accordo e dei protocolli allegati beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo stabilito per ciascun prodotto.

Le succitate disposizioni non sono applicabili a termine del periodo del disarmo stabilito per ciascun prodotto.

2. Nei casi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, la Norvegia, da un lato, e la Comunità, dall'altro, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari della Norvegia o della Comunità, che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti conformi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Norvegia o nella Comunità.

Articolo 26

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera atti a garantire l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 27

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, del presente protocollo, ogni prodotto originario di uno dei sei paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui — per tale prodotto e nei riguardi di tale paese — la Norvegia applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra la Norvegia e i sei paesi di cui all'articolo precitato.

2. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei sei paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui — per tale prodotto e nei riguardi di tale paese — la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.

Articolo 28

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del titolo I, articolo 5, paragrafo 3, del titolo II, del titolo III, articoli 23, 24 e 25, nonché degli allegati I, II, III, V e VI del presente protocollo. Il Comitato misto, in particolare, è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1

L'espressione «la Comunità» o «la Norvegia» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Norvegia.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purchè le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 — ad articoli 1, 2 e 3

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Norvegia o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articoli 2 e 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plusvalore acquisito, alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plusvalore acquisito.

Nota 4 — ad articoli 1, 2 e 3

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 5 — ad articolo 4, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Norvegia;
- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Norvegia;
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o della Norvegia, o ad una società con sede principale in uno di tali stati, di cui il o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini di tali Stati;
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità o della Norvegia;
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia.

Nota 6 — ad articolo 6

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 7 — ad articolo 8

Le autorità doganali che effettuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci, secondo le modalità previste all'articolo 8, paragrafo 3, hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello Stato interessato.

Nota 8 — ad articolo 10

Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o della Norvegia e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato di riesportazione devono obbligatoriamente, fatto salvo l'articolo 24, indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario. Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare, allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale, che le annotazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, sono state regolarmente effettuate.

Nota 9 — ad articoli 16 e 22

Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2 o 4, e si riferisce a merci riesportate tal quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

Nota 10 — ad articoli 23 e 25

Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1° gennaio 1973 in Danimarca, nel Regno Unito o in Norvegia ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Norvegia o della Comunità.

Nota 11 — ad articolo 23

Per «restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

Nota 12 — ad articoli 24 e 25

L'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1, devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione:

- né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in Norvegia;
- né eventualmente delle disposizioni, corrispondenti a questa frase, che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in ciascuno dei sei paesi.

Nota 13 — ad articolo 25

Quando dei prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1° gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti più del 10 % in peso di saccarosio, senza aggiunta di altre sostanze	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi i prodotti diversi dal cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, i gelati, la cioccolata e i prodotti di cioccolata, anche ripieni e i prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione partendo da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi ⁽¹⁾ oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
ex 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o gli ortaggi della voce n. 20.07, non contenenti latte o sostanze grasse derivanti dal latte, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) e altri	Fabbricazione a partire da succhi di frutta ⁽¹⁾ oppure per la quale vengono usati prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 22.09	Bevande alcoliche, ad esclusione del rum, arack, tafia, gin, whisky, vodka con tenore di alcole etilico di 45,2° o meno ed acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 28.13	Acido bromidico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01 ⁽²⁾	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossido di piombo, compresi il minio rosso e il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 o 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 o 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 o 28.13 ⁽¹⁾	
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28 ⁽¹⁾	
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 o 28.13 ⁽¹⁾	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo ⁽¹⁾
ex 29.35	Piridina; alfa-picolina; beta-picolina; gamma-picolina		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 29.35	Vinilpiridina		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 29.38	Acido nicotinico		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 32.04 o 32.05 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»		Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato ⁽¹⁾	
33.02	Sottoprodotti terpenici della de- terpenazione degli oli essenziali		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 ⁽¹⁾	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 ⁽¹⁾	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola			Fabbricazione partendo da granturco o patate
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 ⁽¹⁾	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 ⁽¹⁾	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 ⁽¹⁾	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nella industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> — oli di flemma e olio di Dippel; — acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici; — acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici; — solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; — alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele; 		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Flenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 38.19 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> --- scambiatori di ioni; --- catalizzatori; --- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; --- cementi, malte e composizioni simili, refrattari; --- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas; --- carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodoti 		
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) ⁽¹⁾	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 (*)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.01 o 50.02
50.05 (*)	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.06 (*)	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(*) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
50.07 ⁽¹⁾	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto			Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o n. 50.02 e dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
ex 50.08 ⁽¹⁾	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta			Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 ⁽²⁾	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)			Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
50.10 ⁽²⁾	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)			Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
51.01 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto			Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 ⁽¹⁾	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali			Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto			Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)			Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 ⁽¹⁾	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati			Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 ⁽²⁾	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili			Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
53.06 ⁽¹⁾	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.07 ⁽¹⁾	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.08 ⁽¹⁾	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09 ⁽¹⁾	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, non preparati
53.10 ⁽¹⁾	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03 e 53.01 fino al 53.04 incluso
53.11 ⁽²⁾	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 ⁽²⁾	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso
53.13 ⁽²⁾	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 54.01 o 54.02, non cardati né pettinati
54.04 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 ⁽²⁾	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05 ⁽¹⁾	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 ⁽¹⁾	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 ⁽²⁾	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 ⁽²⁾	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 ⁽²⁾	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco			Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 ⁽¹⁾	Filati di canapa			Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06 ⁽¹⁾	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03			Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 ⁽¹⁾	Filati di altre fibre tessili vegetali			Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04
57.08	Filati di carta			Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
57.09 ⁽²⁾	Tessuti di canapa			Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
57.10 ⁽¹⁾	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 ⁽¹⁾	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 ⁽²⁾	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 ⁽²⁾	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 ⁽²⁾	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05 ⁽²⁾	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 ⁽²⁾	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci n. ex 51.01 e n. ex 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
58.07 ⁽⁴⁾	Filati di ciniglia; filati spiraliati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiraliati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 ⁽⁴⁾	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 ⁽⁴⁾	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 ⁽⁴⁾	Ovatte e manufatti di ovatta; borse di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.02 ⁽⁴⁾	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.03 ⁽⁴⁾	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute» anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 ⁽⁴⁾	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 ⁽⁴⁾	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 ⁽⁴⁾	Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07

⁽⁴⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 (*)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13 (*)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15 (*)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 (*)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili

(*) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
59.17 ⁽¹⁾	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex capitolo 60	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.11	Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro casami ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.06, 73.07 o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiera o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di buloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiera, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
.79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 84	Caldaje, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % del valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti «originari»
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽³⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce n. ex 84.59 fino al 31 dicembre 1977.

⁽²⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, per i suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽³⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la micro-proiezione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbocchi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non può essere sommata a quella del 40%.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
98.08	Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
cx 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, «non originari», nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nonché nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, non ha l'effetto di far perdere il carattere di «prodotti originari» ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi, sgrassati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrassati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrassati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
Capitoli dal 28 al 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, escluso il tallol-olio raffinato	Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze	Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essicca-mento, vaporizzazione, desmottamento («épincetage») rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19, tagliati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio: — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processi chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e trituratione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.01	Tungsteno (wolframio) lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia costituito da prodotti «originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti «originari»
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore di prodotti di origine indeterminata.

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
dal n. 27.09 al n. 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ACCORDO CEE - NORVEGIA

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.N.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli					} (in tutte lettere)
e quantità totali					
Osservazioni					
VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽³⁾ : modello n. Paese in cui è stato rilasciato: Ufficio doganale: (Firma) add)			DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte trovandosi ⁽⁴⁾ soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato ⁽⁵⁾ Fatto a, add) (Firma) Spedizione del n. (Indicazione facoltativa)		

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o la Norvegia (*).

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

⁽³⁾ Da riempire solo se le norme nazionali del paese di esportazione lo richiedono.

⁽⁴⁾ Indicare «in Norvegia» oppure «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽⁵⁾ Si vedano le note a tergo.

^(*) Per quanto riguarda i formulari stampati in Norvegia, questa frase deve essere completata con la seguente dicitura: «oppure l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia o la Svizzera».

DOMANDA DI CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a, addì

Timbro
dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di constatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) ⁽¹⁾.

Fatto a, addì

Timbro
dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.

I. Merci che possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione A.N.1

Le disposizioni di questa parte delle note saranno elaborate da ciascuna delle Parti contraenti in conformità con le regole del protocollo.

II. Campo di applicazione del certificato di circolazione A.N.1

Il trasporto dei prodotti originari della Norvegia o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità, della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia oppure della Svizzera all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

III. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A.N.1

1. Il certificato di circolazione A.N.1 è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo ed in conformità con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore.
2. Se il certificato di circolazione A.N.1 è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.
3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A.N.1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione

deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
5. L'esportatore o il vettore può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione dell'esportatore con un riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore o al vettore di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A.N.1.

IV. Portata del certificato di circolazione A.N.1

Il certificato di circolazione A.N.1 quando viene utilizzato regolarmente permette di ottenere nel paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'accordo.

Il servizio delle dogane del paese d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. Termine di presentazione del certificato di circolazione A.N.1

Il certificato di circolazione A.N.1 deve essere presentato all'ufficio doganale del paese d'importazione al quale è presentata la merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

VI. Sanzioni

Sono applicate delle sanzioni contro chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti al fine di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ACCORDO CEE – NORVEGIA

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.N.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Per uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli e quantità totali					(in tutte lettere)
Osservazioni					

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o la Norvegia (*).

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

^(*) Per quanto riguarda i formulari stampati in Norvegia, questa frase deve essere completata con la seguente dicitura: «oppure l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia o la Svizzera».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a retro,

DICHIARO che queste merci sono state ottenute⁽¹⁾ e rispondono alle condizioni di cui all'articolo 1 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari », allegato all'accordo concluso tra la Comunità e la Norvegia,

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di « prodotti originari » sono le seguenti ⁽²⁾:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽³⁾:

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A.N.1 per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma dell'esportatore)

⁽¹⁾ Indicare qui « in Norvegia » o « nella Comunità » se le merci sono state ottenute in uno Stato membro della Comunità.

⁽²⁾ Da compilare se si tratta di merci diverse da quelle contemplate all'articolo 1, paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera a), del protocollo relativo alla nozione di « prodotti originari », allegato all'accordo concluso fra la Comunità e la Norvegia.

Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se del caso, i processi di fabbricazione conferenti l'origine del paese di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali di cui all'elenco A), le merci ottenute e la loro voce tariffaria.

Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di « prodotto originario », indicare:

— per i prodotti messi in opera:

— il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;

— il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti di origine indeterminata;

— per le merci ottenute: il prezzo « franco fabbrica », cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta l'ultima lavorazione o la trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese in questione.

⁽³⁾ Ad esempio, documenti d'importazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera.

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.W.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Tavaratodistus Flutningsskirteini Certificado de circulação das mercadorias Varucertifikat			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Per uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli					(in tutte lettere)
e quantità totali					
Osservazioni					
VISTO DELLA DOGANA			DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE		
Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽³⁾ : modello n. Paese in cui è stato rilasciato: Ufficio doganale: (Firma)			Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte trovandosi ⁽⁴⁾ soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato ⁽⁵⁾ Fatto a, addì (Firma)		
addì <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> Timbro dell'ufficio </div>			Spedizione del n. (Indicazione facoltativa)		

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il paese di destinazione che ha concluso con il paese, in cui è richiesto il certificato, l'accordo a norma del quale le merci hanno acquisito o conservato il carattere di «prodotti originari» mediante applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, 3 del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari, allegato all'accordo concluso tra la Comunità e uno dei sette paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera o mediante applicazione delle disposizioni corrispondenti che regolano gli scambi tra due dei sette paesi di cui sopra.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa, indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

⁽³⁾ Da riempire soltanto se le norme nazionali del paese esportatore lo prescrivono.

⁽⁴⁾ Indicare il paese in cui il certificato è richiesto o completare con «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽⁵⁾ Le condizioni da osservare sono quelle previste:

- o nell'articolo 2 o 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno dei sette paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera,
- o le condizioni corrispondenti a quelle di cui sopra e che regolano gli scambi tra due di questi sette paesi.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a, addì

Timbro
dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di constatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) ⁽¹⁾.

Fatto a, addì

Timbro
dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.

I. Merci che possono dare luogo al rilascio di un certificato di circolazione A.W. 1

Possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione di questo modello soltanto le merci che rispondono alle condizioni fissate agli articoli 2 e, se del caso, 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea, da un lato, e uno dei sette paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Svezia, dall'altro, oppure le merci conformi alle condizioni corrispondenti che regolano gli scambi tra due dei sette paesi di cui sopra. Per stabilire se queste condizioni possono risultare soddisfatte, si raccomanda prima di fare una dichiarazione per ottenere detto certificato, di esaminare con cura il contenuto delle disposizioni del protocollo dell'accordo al quale si farà riferimento e, se necessario, mettersi in contatto con le autorità amministrative abilitate a fornire informazioni al riguardo, particolarmente per quanto riguarda le merci che non si trovano in deposito doganale e che devono essere riesportate, tal quali.

II. Campo d'applicazione del certificato di circolazione A.W. 1

Il trasporto dei prodotti originari della Comunità o dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera e formanti una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con transito o deposito temporaneo in tali territori, sempreché l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto il controllo delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito, non siano immessi in commercio o al consumo se del caso e non vi abbiano subito altre operazioni diverse dallo scarico e ricarico od ogni operazione destinata a garantirne la conservazione come tali.

III. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A.W. 1

1. Il certificato di circolazione A.W. 1 è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo ed in conformità con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore.
2. Se il certificato di circolazione A.W. 1 è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature, né correzioni sovrapposte. Le modifiche appor-

tevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.

3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A.W. 1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
5. L'esportatore o il vettore può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione dell'esportatore con un riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore (o al vettore) di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A.W. 1.

IV. Portata del certificato di circolazione A.W. 1

Il certificato di circolazione A.W. 1 quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nel paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'accordo.

Il servizio delle dogane del paese d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. Termine di presentazione del certificato di circolazione A.W. 1

Il certificato di circolazione A.W. 1 deve essere presentato all'ufficio doganale del paese d'importazione al quale è presentata la merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

VI. Sanzioni

Sono applicate delle sanzioni contro chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti al fine di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)			A.W.1 N.A.000.000		
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)			Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Tavaratodistus Flutningsskirteini Certificado de circulação das mercadorias Varucertifikat		
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)			Paese di destinazione ⁽¹⁾		
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)			Per uso ufficiale		
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli					} (in tutte lettere)
e quantità totali.....					
Osservazioni					

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il paese di destinazione che ha concluso con il paese, in cui è richiesto il certificato, l'accordo a norma del quale le merci hanno acquisito o conservato il carattere di «prodotti originari» mediante applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, 3 del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari, allegato all'accordo concluso tra la Comunità e uno dei sette paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera o mediante applicazione delle disposizioni corrispondenti che regolano gli scambi tra due dei sette paesi di cui sopra.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa, indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a retro,

DICHIARO che queste merci sono state ottenute⁽¹⁾ e rispondono alle condizioni previste per poter formare oggetto di un certificato di circolazione A.W.1 ⁽²⁾;

PRECISO che le circostanze che hanno permesso a dette merci di rispondere alle condizioni sopra indicate sono le seguenti ⁽³⁾:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽⁴⁾:

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A.W.1 per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma dell'esportatore)

⁽¹⁾ Indicare il paese in cui è richiesto il certificato o completare con l'indicazione «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽²⁾ Le condizioni da osservare sono quelle previste:

- nell'articolo 2 e, se del caso, 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno dei sette paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera,
- o le condizioni corrispondenti a quelle di cui sopra e che regolano gli scambi tra due di questi sette paesi.

⁽³⁾ In caso di merci che hanno subito delle trasformazioni o delle lavorazioni indicare in particolare i prodotti utilizzati, la loro voce doganale, la loro provenienza, se del caso, il processo di fabbricazione, le merci ottenute e la loro voce doganale. Se i prodotti utilizzati non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di «prodotto originario», indicare quanto segue:

- per i prodotti messi in opera: il valore in dogana,
- per le merci ottenute: il prezzo «franco fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o la trasformazione, ivi compreso il valore delle merci messe in opera, al netto delle imposte interne restituite o da restituire, in caso di esportazione del paese in questione.

⁽⁴⁾ Ad esempio: documenti d'importazione (in particolare i certificati di circolazione delle merci precedentemente rilasciati), fatture, dichiarazione del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

PROTOCOLLO N. 4**relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda**

In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Norvegia le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati» concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

ATTO FINALE

I rappresentanti

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

e

DEL REGNO DI NORVEGIA,

riuniti a Bruxelles il quattordici maggio millenovecentosettantatrè,

per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia,

hanno, al momento della firma di questo accordo,

preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:

1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo;
2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatrè.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne


Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee


Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen



Christopher Lamm.

E. P. Wellmann

For Kongeriket Norge



Juss Tevensen.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27, ovvero in virtù dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/73 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1973

relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 14 maggio 1973 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia;

considerando che le procedure per applicare le clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea sono fissate dal medesimo trattato;

considerando che è invece necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia — qui di seguito denominato accordo — in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24 e 26 del medesimo. Ove occorra, il Consiglio adotta tali misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione,

dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, essa propone d'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio che delibera secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 459/68 ⁽¹⁾.

Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24 e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, possono essere adottate, alle condizioni qui di seguito definite, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, può presentare le proposte necessarie su cui il Consiglio si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

3. Lo Stato membro interessato può introdurre restrizioni quantitative all'importazione, salvo nei casi di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi. Esso notifica immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

(¹) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di tre giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26, a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26 a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

Qualora il Consiglio sia adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente a tale paragrafo, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione prende termine quindici giorni nel caso dell'articolo 24 e trenta giorni nel caso dell'articolo 26 dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

Per l'applicazione del presente paragrafo, devono essere scelte con priorità le misure che arrechino il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato comune.

Prima di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione del presente paragrafo, la Commissione procede a consultazioni.

Tali consultazioni si svolgono in seno ad un Comitato consultivo, composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli utili elementi di informazione.

Articolo 5

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 6

La notifica della Comunità al Comitato misto prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, è effettuata dalla Commissione.

Articolo 7

Prima del 31 dicembre 1974, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, che, alla luce dell'esperienza acquisita risultassero necessari al fine di evitare il rischio che l'unità del mercato comune sia compromessa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/73 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1973

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽¹⁾ è stato firmato il 14 maggio 1973;

considerando che gli articoli 2 e 3 di questo accordo stabiliscono la progressiva soppressione dei dazi doganali per i prodotti ai quali esso si applica; che, in deroga a questi articoli, gli articoli 1, 2 e 3 del protocollo n. 1 allegato all'accordo stabiliscono che per le importazioni di taluni prodotti enumerati nell'allegato C del protocollo il beneficio della riduzione dei dazi è limitata nel 1973 a dei massimali indicativi al di sopra dei quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che per l'applicazione di quest'ultima disposizione è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari della Norvegia; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti nella Comunità ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati

membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che gli importi stipulati all'allegato C di detto protocollo rappresentano i massimali indicativi annuali; che, tuttavia, essendo l'entrata in vigore dell'accordo prevista per il 1° luglio 1973, la clausola «prorata temporis» dell'articolo 4 del protocollo è applicabile;

considerando che per i prodotti ai quali si applica, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'accordo, il ritmo normale di soppressione dei dazi doganali è opportuno seguire l'evoluzione delle loro importazioni; che a tale fine si deve permettere alla Comunità di prevedere, se del caso, idonee misure onde evitare qualsiasi danno all'industria comunitaria e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1973, vengono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria le importazioni dei prodotti originari della Norvegia che, ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato C del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, sono oggetto di massimali indicativi annui.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi che risultano dall'applicazione della clausola «prorata temporis» a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, sono indicati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate mano a mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

(¹) Vedasi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di esaurimento dei massimali è costatatò, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento, per l'insieme della Comunità e sino alla fine dell'anno civile la riscossione dei dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi.

I nuovi Stati membri procedono simultaneamente al ristabilimento dei dazi previsti all'articolo 4, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1973 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II e origi-

nari della Norvegia sono sottoposti a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni di detti prodotti; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1973

Inizio della sorveglianza: 1° luglio 1973

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate		
1	2	3	4	5		
IN 1	28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.) A. di silicio	28.56-10	17 250		
IN 2	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri: — Carta e cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner» (a) — Carta kraft per pacchi di grande capienza (a) — non nominati ex E. altri: — Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura, senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 % (a) — Carta da stampa o carta da scrittura con pasta di legno meccanica (a), esclusa la carta velina — Carta semichimica per scanalature detta «fluting» (a) — Carta da imballaggio al solfato (a) — non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa o delle nappe di fibre di cellulosa dette «tessute»	48.01-15, 21, 31	7 500		
IN 3			48.01-16, 23	14 250		
IN 4			48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33	13 500		
IN 5			48.01-58, 61, 62	17 500		
IN 6			48.01-64, 68	57 000		
IN 7			48.01-75	21 750		
IN 8			48.01-71, 73	10 000		
IN 9			48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	16 500		
IN 10			48.03	Carta e cartoni pergamenti e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli	48.03 - tutti i nn.	10 500
IN 11			48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o indiennés e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli: B. altri: — non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	11 000

(a) A condizione che siano confermate alle definizioni riportate in fine.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate	
1	2	3	4	5	
I N 12	73.02	Ferro-leghe:			
		A. Ferro-manganese:	73.02-19, 40	67 500	
		II. altro			
		D. Ferro-silico-manganese			
		I N 13	C. Ferro-silicio	73.02-30	90 000
		I N 14	E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	73.02-51, 55	11 500
I N 15		G. altre:			
		— Ferro-vanadio	73.02-83	245	
I N 16		— non nominati, escluso ferro-molibdeno	73.02-60, 70, 98	5 500	
I N 17	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:			
		A. Alluminio greggio	76.01-11, 15	95 000	
I N 18	76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	76.02 - tutti i nn.	6 000	
I N 19	76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	76.03 - tutti i nn.	9 000	

DEFINIZIONI

ex 48.01 C II Carta e cartone kraft per copertine, detti «kraftliner»

Sono considerati carta e cartone kraft copertine, detti «kraftliner», la carta o il cartone apparecchiati o manolucidati, presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 110 cm, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore al 90 % della composizione fibrosa totale, con peso al metro quadro superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.

ex 48.01 C II Carta kraft per sacchi di grande capacità

È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità, la carta apparecchiata, presentata in rotoli di larghezza superiore a 70 cm, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore al 90 % della composizione fibrosa totale, con peso al metro quadro uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 3 %.

ex 48.01 E

Altra carta per la stampa e altra carta per la scrittura, senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %

È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia manolucidata, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

- ex 48.01 E **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**
È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica, la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 E **Carta di pasta semichimica da ondulare, detta «fluting»**
È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta «fluting», la carta presentata in rotoli di larghezza uguale o superiore a 110 cm, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 70 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.
- ex 48.01 E **Carta da imballaggio al solfito**
È considerata carta da imballaggio al solfito la carta monolucida non colorata in pasta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito, grezza o imbianchita, superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale all'8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 25.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Inizio della sorveglianza: 1° luglio 1973

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex
1	2	3	4
II N 1	28.04	Idrogeno; gas rari; altri metallodi: C. altri metallodi: ex V. Silicio	28.04-93, 95
II N 2	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostatato	44.15 - tutti i nn.
II N 3	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
II N 4	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli: B. altri	48.05-21, 29, 30, 50, 80
II N 5	48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	48.09 - tutti i nn.
II N 6	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: B. di fibre tessili artificiali	56.01-21, 23, 25, 29
II N 7	56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: B. di fibre tessili artificiali	56.02-21, 23, 25, 29
II N 8	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	74.03 - tutti i nn.
II N 9	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	74.04 - tutti i nn.
II N 10	74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)	74.05 - tutti i nn.
II N 11	74.06	Polveri e pagliette di rame	74.06 - tutti i nn.
II N 12	74.07	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame	74.07 - tutti i nn.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex
1	2	3	4
II N 13	78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: A. Piombo greggio: II. altro	78.01-12, 13, 15, 19
II N 14	79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco A. Zinco greggio	79.01-11, 15
II N 15	81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato	81.01 - tutti i nn.
II N 16	81.02	Molibdeno, greggio o lavorato	81.02 - tutti i nn.
II N 17	81.03	Tantalio, greggio o lavorato	81.03 - tutti i nn.
II N 18	81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi o lavorati: B. Cadmio	81.04-16, 18
II N 19		C. Cobalto II. lavorato	81.04-23
II N 20		D. Cromo	81.04-26, 28
II N 21		E. Germanio	81.04-31, 33
II N 22		F. Afnio (celtio)	81.04-36, 38
II N 23		G. Manganese	81.04-41, 43
II N 24		H. Niobio (colombio)	81.04-46, 48
II N 25		IJ. Antimonio	81.04-51, 53
II N 26		K. Titanio	81.04-56, 58
II N 27		L. Vanadio	81.04-61, 63
II N 28		M. Uranio impoverito in U 235	81.04-69
II N 29		O. Zirconio	81.04-81, 83
II N 30		P. Renio	81.04-91, 93
II N 31		Q. Gallio, indio, tallio	81.04-94, 95
II N 32		R. Cermet	81.04-97, 98

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

Poiché lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, ha avuto luogo il 27 giugno 1973 a Bruxelles, l'accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 36, il 1° luglio 1973 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedasi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 25 giugno 1973

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari della Norvegia

(73/155/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia entra in vigore il 1° luglio 1973 a condizione che le Parti contraenti abbiano reciprocamente notificato, prima di tale data, l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, è approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie,

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in quest'ultimo accordo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia e fino al 31 dicembre 1973, i dazi applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari della Norvegia, ad eccezione del prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono portati all'80 % del dazio di base o riscossi fino a concorrenza dell'80 % del dazio di base.
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 tali dazi sono portati al 60 % del dazio di base o riscossi fino a concorrenza del 60 % del dazio di base.
3. Nello stesso periodo, il Regno Unito e la Danimarca si astengono dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari della Norvegia.
4. I dazi di base di cui alla presente decisione sono i dazi effettivamente applicati alla data del 1° gennaio 1972.

Articolo 2

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e fino al 31 dicembre 1973, il dazio doganale all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda del prodotto di cui al paragrafo 3 e originario della Norvegia è portato al 95 % del dazio di base o riscosso fino a concorrenza del 95 % del dazio di base.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 tale dazio è portato al 90 % del dazio di base o riscosso fino a concorrenza del 90 % del dazio di base.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 è il seguente:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.02	Ferro-leghe A. Ferro-manganese I. contenente, in peso, più del 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)

4. Questo prodotto è soggetto ad un massimale secondo le modalità di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 3

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità eco-

nomica europea e il Regno di Norvegia sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 5

La validità della presente decisione scade all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, e comunque entro il 31 dicembre 1974.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni che l'esecuzione della presente decisione comporta.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1973.

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE